



ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DEL SACRIFICIO DEGLI ALPINI

Art. 1

La Repubblica riconosce il giorno 26 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, al fine di conservare la memoria dell'eroismo dimostrato dal Corpo d'armata alpino nella battaglia di Nikolajewka durante la seconda guerra mondiale, nonché di promuovere i valori della difesa della sovranità e dell'interesse nazionale nonché dell'etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato, che gli alpini incarnano. Le iniziative di cui all'articolo 2 per la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini si svolgono, di norma, l'ultima domenica del mese di gennaio.

Versione in vigore dal 7 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini
Estremi	Legge 5 maggio 2022, n. 44
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/istituzione-della-giornata-nazionale-della-memoria-e-del-sacrificio/art-1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it